

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-131 del 14/01/2026
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO ¿ CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO LUCENTA ¿ FOSSO DI CA' VECCHIA ¿ RIO BARBARINI ¿ RIO CA' PILATO ¿ CANALE DI ROTEGLIA - FOSSO DI CANÈ - FOSSO DEI LAGHI - FOSSO DI VALCERESA E ALTRI FOSSI MINORI NEI COMUNI DI BAISO (RE) E CASTELLARANO (RE) ¿ PRATICA N. 23276/2025 - PROCEDIMENTO RE25T0039 - SOSTITUZIONE ATTI PRECEDENTI TITOLARE: VALSIR S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-106 del 12/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO LUCENTA – FOSSO DI CA' VECCHIA – RIO BARBARINI – RIO CA' PILATO – CANALE DI ROTEGLIA - FOSSO DI CANÈ - FOSSO DEI LAGHI - FOSSO DI VALCERESA E ALTRI FOSSI MINORI NEI COMUNI DI **BAISO (RE)** E **CASTELLARANO (RE)** – PRATICA N. 23276/2025 - PROCEDIMENTO **RE25T0039** - **SOSTITUZIONE ATTI PRECEDENTI**

TITOLARE: VALSIR S.P.A.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 122 del 30/09/2025 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- 17/02/2014 n. 173, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”;
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 “L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico”;
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 “L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018”;
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 “Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali”;
- la D.G.R. 24/06/2024 n. 1280 “Approvazione delle direttive per il rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura nelle acque interne ai sensi dell’art. 32 bis del regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 [...]”;
- la D.G.R. 08/07/2024 n. 1562 “Ampliamento della rete dei Siti Natura 2000”;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO della domanda in data **11/07/2025** assunta al Protocollo PG/2025/125860 presentata dalla ditta **Valsir S.p.a.** C.F./P.IVA **02878210174** con sede in **Vestone (Bs)** tendente ad ottenere la concessione per l’occupazione di area di pertinenza demaniale del **Rio Lucenta – Fosso di Ca’ Vecchia – Rio Barbarini – Rio Ca’ Pilato – Canale di Roteglia - Fosso di Canè - Fosso dei Laghi - Fosso di Valceresa e altri fossi minori**, ad uso **attraversamento in sotterraneo ed in aereo dei corsi d’acqua per realizzazione di elettrodotto di connessione con impianto fotovoltaico**, identificata al NCT del:

Comune di Baiso (RE)

Foglio **44** fronte mappali **210 – Foglio 45** fronte mappali **404 – 403 - 401 – 399 – 396 – 392 – 386 – 377 – Foglio 52** fronte mappali **35 -34 – 23 – 22 – 21 – 20 – 11 – 9 - 8**

Foglio **45** fronte mappali **236 – 368**

Foglio **45** mappali **236 parte – 368 parte – 312 parte – 332 parte**

Foglio **46** fronte mappali **186 - 366**

Foglio **46** mappale **370 parte - 371 parte**
Foglio **47** fronte mappali **180 – 181 – 275 - 216**
Foglio **47** mappale **216 parte**
Foglio **48** fronte mappale **43**
Foglio **49** mappale **9 parte**

Comune di Castellarano (RE)

Foglio **53** fronte mappali **150 - 162**
Foglio **54** fronte mappale **131**
Foglio **55** fronte mappali **355 - 443**
Foglio **57** fronte mappale **639**
Foglio **59** fronte mappale **221**

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS.

VERIFICATO:

- che sul Foglio degli annunci dell'ARPAE in data 16/07/2025 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla dell'art. 10 del D.lgs 190/2024 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che sul B.U.R.E.R.T. n. 203 in data 30/07/2025 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

DATO ATTO:

- che in data 23/07/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- che in data 11/12/2025 con nota al protocollo PG/2025/219560 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentate dell'Impresa e dei suoi familiari che attesta la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art 67 del D.lgs n. 159/2011;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2025/212502 in data 01/12/2025, che ha espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni e che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

ACCERTATA la sostenibilità economico finanziaria del progetto mediante e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione, avvenuta mediante acquisizione del preventivo di E – distribuzione in atti al protocollo PG/2025/223268 del 16/12/2025;

CONSIDERATO:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata (attraversamenti e parallelismi) rientra nella tipologia di cui alla lettera f) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004, il cui importo per l'annualità 2025 corrisponde a **€ 4.453,50**;
- che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

VERIFICATO che la **Det-Amb-2026-94 del 12/01/2026** è affetta da errore materiale per mancata inclusione degli atti endoprocedimentali;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

- che nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9 del D. Lgs 190/2024, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica e i relativi oneri sono dovuti solo dal momento della stipula con l'ente concedente di convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio;
- che l'importo del canone di concessione e del deposito cauzionale, precedentemente determinati per l'annualità 2025, dovranno essere attualizzati all'annualità di effettiva efficacia della concessione a seguito di stipula della convenzione di cui al punto precedente.
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta della Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli".

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **Valsir S.p.a.** C.F./P.IVA **02878210174** con sede in **Vestone (Bs)** la concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del **Rio Lucenta – Fosso di Ca' Vecchia – Rio Barbarini – Rio Ca' Pilato – Canale di Roteglia - Fosso di Canè - Fosso dei Laghi - Fosso di Valceresa e altri fossi minori**, ad uso **attraversamento in sotterraneo ed in aereo dei corsi d'acqua per realizzazione di elettrodotto di connessione con impianto fotovoltaico**, identificata al NCT del:

Comune di Baiso (RE)

Foglio **44** fronte mappali **210 – Foglio 45** fronte mappali **404 – 403 - 401 – 399 – 396 – 392 – 386 – 377 – Foglio 52** fronte mappali **35 -34 – 23 – 22 – 21 – 20 – 11 – 9 - 8**

Foglio **45** fronte mappali **236 – 368**

Foglio **45** mappali **236 parte – 368 parte – 312 parte – 332 parte**

Foglio **46** fronte mappali **186 - 366**

Foglio **46** mappale **370 parte - 371 parte**

Foglio **47** fronte mappali **180 – 181 – 275 - 216**

Foglio **47** mappale **216 parte**

Foglio **48** fronte mappale **43**

Foglio **49** mappale **9 parte**

Comune di Castellarano (RE)

Foglio **53** fronte mappali **150 - 162**

Foglio **54** fronte mappale **131**

Foglio **55** fronte mappali **355 - 443**

Foglio **57** fronte mappale **639**

Foglio **59** fronte mappale **221**

- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2036**;
- c) di stabilire che la concessione decade qualora nel termine perentorio di 30 giorni, dalla data del rilascio, il titolare della concessione non presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica, così come disciplinato dal comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs 190/2024
- d) di stabilire che per l'annualità 2025 il canone di concessione corrisponde a **€ 4.453,50**;
- e) di fissare l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni in **€ 4.453,50**;
- f) di stabilire che la concessione, rientrando nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9 del D. Lgs 190/2024, è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o

dell'autorizzazione unica e i relativi oneri sono dovuti solo dal momento della stipula con l'ente concedente di convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio,

- g) di stabilire che, a seguito del rilascio a favore del concessionario del titolo abilitativo o autorizzatorio ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del D.lgs 190/2024, il concessionario dovrà stipulare apposita convenzione con l'Ente concedente;
- h) di stabilire che l'importo del canone e del deposito cauzionale, attualizzati all'annualità di effettiva efficacia della concessione, dovranno essere corrisposti prima della stipula della convenzione di cui al punto precedente;
- i) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- j) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ARPAE;
- k) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;e;
- l) di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
- m) di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato allo scrivente Servizio;
- n) **che la presente Determinazione sostituisce e abroga la Det-Amb-2026-94 del 12/01/2026;**
- o) di dare atto, infine:
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpa;e e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpa;e di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpa;e di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpa;e.it;
 - qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE (PROCEDIMENTO RE25T0039)

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del **Rio Lucenta – Fosso di Ca' Vecchia – Rio Barbarini – Rio Ca' Pilato – Canale di Roteglia - Fosso di Canè - Fosso dei Laghi - Fosso di Valceresa e altri fossi minori** nei Comuni di **Baiso (RE)** e **Castellarano (RE)** ad uso **attraversamento in sotterraneo ed in aereo dei corsi d'acqua per realizzazione di elettrodotto di connessione con impianto fotovoltaico** a favore di **Valsir S.p.a. C.F./P.IVA 02878210174**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il **Rio Lucenta – Fosso di Ca' Vecchia – Rio Barbarini – Rio Ca' Pilato – Canale di Roteglia - Fosso di Canè - Fosso dei Laghi - Fosso di Valceresa e altri fossi minori**, identificata al NCT del

Comune di Baiso (RE)

Foglio **44** fronte mappali **210** – Foglio **45** fronte mappali **404 – 403 - 401 – 399 – 396 – 392 – 386 – 377** – Foglio **52** fronte mappali **35 -34 – 23 – 22 – 21 – 20 – 11 – 9 - 8**

Foglio **45** fronte mappali **236 – 368**

Foglio **45** mappali **236 parte – 368 parte – 312 parte – 332 parte**

Foglio **46** fronte mappali **186 - 366**

Foglio **46** mappale **370 parte - 371 parte**

Foglio **47** fronte mappali **180 – 181 – 275 - 216**

Foglio **47** mappale **216 parte**

Foglio **48** fronte mappale **43**

Foglio **49** mappale **9 parte**

Comune di Castellarano (RE)

Foglio **53** fronte mappali **150 - 162**

Foglio **54** fronte mappale **131**

Foglio **55** fronte mappali **355 - 443**

Foglio **57** fronte mappale **639**

Foglio **59** fronte mappale **221**

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per **attraversamento in sotterraneo ed in aereo con cavidotti agganciati a strutture esistenti dei corsi d'acqua per realizzazione di elettrodotto di connessione con impianto fotovoltaico**.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al 31 dicembre 2036;

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3 **Canone, Cauzione e Spese**

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**;

3.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

3.3 L'importo del canone per l'anno solare 2025 consiste in **€ 4.453,50**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera f). Tale importo, rivalutato, attualizzandolo all'annualità di effettiva efficacia della concessione, dovrà essere corrisposto prima della stipula della convenzione da formalizzare in seguito al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del D.lgs 190/2024

3.4 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.5 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, è di **€ 4.453,50**. Tale importo, rivalutato, attualizzandolo all'annualità di effettiva efficacia della concessione, dovrà essere corrisposto prima della stipula della convenzione da formalizzare in seguito al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del D.lgs 190/2024

3.6 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2025/212502 in data 01/12/2025, che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5

Obblighi e condizioni generali

5.1 Il concessionario è tenuto:

- a **presentare, nel termine perentorio di 30 giorni**, dalla data del rilascio del presente atto, la **PAS o l'istanza di autorizzazione unica**, così come disciplinato dal comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs 190/2024;
- a **stipulare** con Arpae, prima dell'inizio dei lavori, la **convenzione** di cui al comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs 190/2024.

5.2 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.3 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.4 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.5 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.6 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.7 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.8 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.9 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.10 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.11 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi, nei casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020, comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.12 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.13 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate

per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.14 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato rispetto dei termini di cui al punto 5.1 dell'art. 5 del disciplinare;
- b) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- c) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- d) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- e) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Firmato per accettazione il concessionario

(VALSIR S.P.A.)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.